ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 18

Altri documenti rispetto alle polizze di carico

Qualora il vettore emetta un documento diverso rispetto ad una polizza di carico per accertare il ricevimento delle merci da trasportare tale documento, salvo prova contraria, attestera' la conclusione del contratto di trasporto via mare nonche' la presa in consegna da parte del vettore delle merci che vi figurano descritte.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-18-altri-documenti-rispetto-alle-polizze-di-carico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it